



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento Fondo di emergenza.

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 09.11.2017



FONDO DI EMERGENZA

REGOLAMENTO

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Lavis istituisce uno strumento, definito "Fondo di emergenza", finalizzato a sostenere i propri residenti che versano in gravi situazioni familiari, verificatesi a causa di un lutto.
2. Il fondo intende proporsi quale strumento di promozione sociale e di coinvolgimento della società civile in un'ottica di sostegno e di solidarietà reciproca.

Art. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI EMERGENZA

1. Per finanziare lo strumento previsto dal presente regolamento il Comune di Lavis può utilizzare risorse proprie oppure può organizzare specifiche raccolte di fondi nei confronti di privati ed aziende.
2. Il fondo può essere alimentato da libere donazioni di cittadini, di associazioni, di enti pubblici o privati.
3. Per la costituzione del Fondo il Comune di Lavis stanziava annualmente un importo di Euro 4.000,00, cui si aggiungono le risorse raccolte con le modalità alternative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di particolare necessità l'importo stanziato annualmente potrà essere integrato con apposito atto di variazione.
4. Le somme del Fondo non utilizzate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa se finanziate con risorse proprie, mentre vanno a costituire avanzo vincolato alle finalità di cui all'articolo 1 se finanziate con le modalità alternative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. L'avanzo vincolato di cui al comma 4 del presente articolo è utilizzato ad integrazione del "Fondo di emergenza" dell'esercizio successivo a quello di formazione secondo le previsioni del D.Lgs. 118/2011.

Art. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. I destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento sono i nuclei familiari monoreddito che hanno subito un lutto relativo al soggetto che percepiva il reddito di sostentamento.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I soggetti che possono beneficiare di un finanziamento sul Fondo di emergenza sono le persone fisiche. Non potrà essere finanziata più di una persona per nucleo familiare.



2. I soggetti che fanno richiesta di accedere al Fondo di emergenza devono, di norma, possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere residenti nel Comune di Lavis;
 - non essere segnalati a sofferenza;
 - non avere subito protesti, procedimenti per emissione di assegni a vuoto o altre gravi pendenze legali;
 - trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica.

In caso di minorenni, la domanda deve essere presentata da chi esercita la tutela.

Art. 5 – SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

1. Le tipologie di spese ammissibili riguardano i seguenti ambiti, relativamente ai quali si elencano alcuni esempi:
 - funerarie;
 - salute - spese mediche, analisi, visite specialistiche, spese dentistiche;
 - educazione - rette scolastiche, materiale scolastico, spese di trasporto;
 - lavoro: spese indispensabili per iniziare una nuova attività lavorativa;
 - casa: anticipo caparra affitto, mensilità affitto, rateo del mutuo di acquisto, bollette utenze, spese notarili, spese impreviste.
2. Le spese verranno ammesse se non disponibili per le stesse altri corrispondenti aiuti pubblici immediati.

Art. 6 - ENTITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'intervento economico previsto da questo regolamento non può superare il limite massimo di Euro 4.000,00 per ciascun nucleo familiare beneficiario.
2. Gli importi assegnati vengono concessi in prestito.
3. Fino ad un importo massimo di Euro 2.000,00 può essere erogato a fondo perduto in situazioni interessanti nuclei familiari che versano in particolare e documentato stato di bisogno, confermato dai servizi sociali, anche ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Art. 7 – RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Gli interessati ad accedere al Fondo di emergenza devono presentare domanda all'Ufficio Attività sociali del Comune di Lavis, su apposito modulo, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento luttuoso.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - regolare documento di identità;
 - regolare permesso di soggiorno, se richiesto dalla legislazione vigente;
 - codice fiscale;



- documentazione finalizzata a dimostrare l'esistenza dello stato di difficoltà economica (fatture o preventivi dei costi da sostenere);
- documentazione relativa ai redditi familiari (CUD, Modello 730, Modello Unico);
- liberatoria ai fini della normativa sulla privacy.

2. Eventuale altra documentazione, se ritenuta necessaria, può essere richiesta direttamente o raccolta d'ufficio.

Art. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'Ufficio Attività sociali effettua l'istruttoria delle domande, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, e le trasmette alla Giunta comunale.
2. La valutazione della richiesta di finanziamento viene effettuata dalla Giunta comunale. L'assegnazione avviene con deliberazione.

Art. 10 – RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO.

1. L'importo assegnato, ad esclusione dell'eventuale importo concesso a fondo perduto, deve essere restituito, anche in forma rateizzata, al Comune di Lavis nel minor tempo possibile e, comunque, al massimo entro due anni dalla liquidazione.
2. In casi particolari documentati la Giunta comunale potrà accordare una proroga del termine di restituzione di un ulteriore anno.
3. Il beneficiario dell'intervento deve sottoscrivere l'impegno al rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
4. L'importo restituito reintegra il fondo di emergenza.